

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 625-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Scambi di Lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-tunisino per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti corrisponde alla esigenza, avvertita in entrambi i Paesi, di conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle relazioni bilaterali esistenti nel settore della cooperazione economica ed industriale.

Esso pone in essere un sistema organico di garanzie a tutela degli investitori dell'uno e dell'altro Stato e dovrebbe, quindi, contribuire in maniera efficace a promuovere il flusso reciproco degli investimenti esteri nei due Paesi.

Per queste considerazioni la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

ACHILLI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUIZZI)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

24 febbraio 1988

La Commissione esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Scambi di Lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.